



Università degli Studi di Messina

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI NOMINA ED AI COMPITI
DEI CULTORI DELLA MATERIA**

(Emanato con D.R. n. 975 del 15 Aprile 2014)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di nomina dei Cultori della materia ed i compiti cui gli stessi possono essere ammessi, da individuarsi in via esclusiva nella partecipazione alle commissioni di esame a norma dell'art. 22, comma 6, del regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 2

Funzioni del Cultore della materia

1. Sono "Cultori della materia" studiosi e/o esperti, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito adeguata qualificazione scientifica e didattica in una disciplina determinata e possano, in ragione di ciò, essere ammessi a far parte delle commissioni per gli esami di profitto della predetta disciplina e/o di discipline che ricadono nel medesimo settore scientifico-disciplinare.

2. Lo svolgimento delle attività connesse alla qualifica di Cultore della materia è realizzato esclusivamente su base volontaria e non dà diritto ad alcun compenso né a pretese di diverso tipo nei confronti dell'Università di Messina, né costituisce titolo per l'accesso a diverse funzioni e/o ai ruoli in ambito universitario.

Articolo 3

Procedura di conferimento della qualifica di Cultore della materia

1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia, motivata e sottoscritta, è presentata da un docente di ruolo nel settore scientifico disciplinare con l'indicazione della disciplina, appartenente a quel settore, per la quale il Cultore intende svolgere la propria attività.

2. La proposta è presentata al Consiglio di Dipartimento presso il quale afferisce il docente proponente, entro il mese di maggio di ciascun anno accademico. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulla proposta entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, tenuto conto del profilo scientifico del candidato.

3. Alla proposta è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato in cui lo stesso attesti:

- di possedere i requisiti previsti dal successivo art. 4;

- di non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con istituzioni o enti extra-universitari che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;

- di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

b) la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4;

c) il *curriculum vitae* dell'interessato, che illustri la formazione scientifica, le esperienze professionali, i titoli didattici e/o scientifici posseduti;

d) l'elenco di eventuali pubblicazioni;

e) ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione della qualificazione scientifica e didattica posseduta.

4. La proposta di attribuzione della qualifica di Cultore della materia è approvata dal Senato Accademico, entro il mese di settembre di ciascun anno accademico. L'elenco dei Cultori della materia di ogni Dipartimento è tenuto dal Direttore dello stesso, che provvede altresì ad aggiornarlo.
5. Nell'assumere le proprie motivate determinazioni, il Consiglio di Dipartimento tiene comunque conto del fabbisogno di cultori della materia in relazione al numero di esami ed alla disponibilità di personale docente per quella disciplina.
6. Il numero massimo di cultori dei quali ciascun Dipartimento può proporre la nomina o il rinnovo non può essere superiore di una unità per ciascuna commissione di esame.

Articolo 4

Requisiti per il conferimento della qualifica di Cultore della materia

1. Possono conseguire la qualifica di Cultore della materia coloro che, al momento della presentazione della proposta di cui all'art. 3 del presente regolamento, posseggono almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano conseguito, in Italia o all'estero, il titolo di dottore di ricerca (o titolo equivalente) in ambito congruente con il settore scientifico disciplinare indicato nella proposta;
 - b) abbiano fruito di un assegno di ricerca, almeno biennale, in ambito congruente con il settore scientifico disciplinare indicato nella proposta;
 - c) appartengono ai ruoli dirigenziali o del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, o dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, a condizione che abbiano conseguito, da non meno di cinque anni, la laurea magistrale, o equivalente, nell'area in cui ricade la disciplina per la quale è proposto il conferimento della qualifica, abbiano maturato, in connessione con il ruolo rivestito, specifiche ed elevate competenze professionali, documentate, connesse con la disciplina oggetto della proposta ed abbiano prodotto, nel triennio precedente la presentazione della proposta, almeno tre articoli in *extenso* o saggi oppure un lavoro monografico, che siano congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della proposta e valutabili secondo metodologie ANVUR;
 - d) abbiano conseguito, da almeno cinque anni, la laurea magistrale o equivalente nell'area in cui ricade la disciplina per la quale è proposto il conferimento della qualifica, abbiano maturato specifiche ed elevate competenze professionali, documentate, connesse con la disciplina oggetto della proposta ed abbiano prodotto, nel triennio precedente la presentazione della proposta, almeno tre articoli in *extenso* o saggi oppure un lavoro monografico, che siano congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della proposta e valutabili secondo metodologie ANVUR.
 - e) abbiano la qualifica di lettore di lingua madre straniera e di lettore di scambio.
2. Il possesso dei requisiti è documentato dall'interessato ai sensi dell'art. 3, comma 3.

Articolo 5

Criteri di valutazione del profilo scientifico

1. Il Consiglio di Dipartimento valuta il profilo scientifico dei candidati ai fini della delibera di cui all'art. 3, comma 2, motivando le proprie determinazioni alla luce dei criteri predefiniti dallo stesso Consiglio e dei seguenti criteri generali:
 - a) congruenza dei titoli scientifici, didattici e/o professionali posseduti rispetto alla disciplina oggetto della proposta;
 - b) qualità (da valutare secondo le metodologie ANVUR) e congruenza delle eventuali pubblicazioni presentate con la disciplina o il settore scientifico disciplinare oggetto della proposta.

Articolo 6

Durata e rinnovo della qualifica

1. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia ha validità triennale. Alla scadenza del triennio, la qualifica può essere rinnovata secondo la medesima procedura prevista per il primo riconoscimento.
2. Per giustificati motivi, il Consiglio di Dipartimento può proporre al Senato Accademico la revoca dell'attribuzione della qualifica di Cultore della materia.

Articolo 7

Doveri del cultore della materia

1. Il Cultore della materia può fare uso di tale qualifica esclusivamente durante il periodo di validità della stessa e con l'indicazione della disciplina per la quale essa è stata conferita.
2. Eventuali certificati richiesti dal Cultore della materia in merito alle funzioni espletate sono rilasciati dal Direttore del Dipartimento nel rispetto della normativa vigente, sulla base delle attestazioni fornite dal docente di ruolo titolare della disciplina.

Articolo 8

Norme transitorie e finali

1. I cultori della materia già nominati alla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono decorso un anno dalla suddetta data, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento.